

Alcune delle Ditte di cui sopra, che hanno stipulato con l'Istituto, anteriormente al novembre 1932, la cessione di tutte le annualità loro liquidande dallo Stato per determinate opere, nel presentare per lo sconto i singoli decreti di liquidazione di annualità, che vengono ora ennessi al nuovo saggio di interesse del 5%, hanno richiesto che l'Istituto voglia applicare nello sconto di dette annualità, criteri analoghi a quelli applicati in seguito alla prima riduzione dei saggi al 6.50%, e che, cioè, adottati per lo sconto, in sostituzione del maggior saggio contrattuale, già modificato e ridotto al 6.50% con le deliberazioni sopra citate, il nuovo tasso del 5% adottato dallo Stato nella determinazione delle annualità di che trattasi.

Si osserva al riguardo che l'On. Consiglio, con vari deliberati, ha recentemente confermato il principio dell'integrale esecuzione dei contratti già stipulati, così che, anche nel caso in esame, l'Istituto dovrebbe mantenere fermo il saggio contrattuale, eccezionalmente ridotto al 6.50% con le delibera-